

Senato della Repubblica

XIX Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 752

Disposizioni per la riapertura del termine per il riacquisto della cittadinanza italiana, nonché modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di ricostruzione e acquisto della stessa

05/05/2024 - 05:41

Indice

1. DDL S. 752 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 752	4
1.3. Trattazione in Commissione	7
1.3.1. Sedute	8
1.3.2. Resoconti sommari	9
1.3.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	10
1.3.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 160 (pom.) del 30/01/2024	11

1. DDL S. 752 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 752

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 752

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **MENIA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 GIUGNO 2023

Disposizioni per la riapertura del termine per il riacquisto della cittadinanza italiana, nonché modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di ricostruzione e acquisto della stessa

Onorevoli Senatori. - La disciplina in materia di cittadinanza fa capo principalmente alla legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), ai sensi della quale acquistano di diritto alla nascita la cittadinanza italiana, in particolare, coloro i cui genitori, padre o madre, sono cittadini italiani (articolo 1, comma 1, lettera *a*): modalità di acquisizione della cittadinanza *jure sanguinis*). La legge ammette anche la possibilità di mantenere la cittadinanza italiana pur se in possesso della cittadinanza di altro Stato. Si consente il mantenimento della cittadinanza italiana agli italiani emigrati all'estero che acquistano la cittadinanza dello Stato in cui risiedono al fine di permettere loro di inserirsi pienamente nel contesto sociale ed economico del Paese e usufruire del trattamento favorevole riservato ai cittadini. Chi risiede o stabilisce la residenza all'estero può comunque rinunciare alla cittadinanza italiana (articolo 11: Il cittadino che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera conserva quella italiana, ma può ad essa rinunciare qualora risieda o stabilisca la residenza all'estero). Per quanto concerne il presente disegno di legge, l'articolo 17 della citata legge n. 91 del 1992 ha provveduto a disciplinare modalità di riacquisto della cittadinanza italiana per coloro che avevano dovuto rinunciarvi a seguito dell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 8 (sulle cause di perdita della cittadinanza) e 12 (dei figli minori non emancipati, di chi acquista o ricupera la cittadinanza o perde la cittadinanza) della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Sulla cittadinanza italiana) o per aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123 (doppia cittadinanza e opzione per una sola cittadinanza al raggiungimento della maggiore età). L'opzione per la cittadinanza italiana avrebbe dovuto essere esercitata entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge. Concretamente il combinato disposto delle disposizioni sopra citate aveva determinato (articolo 8 della legge n. 555 del 1912) la perdita della cittadinanza italiana per le persone che spontaneamente acquistavano una cittadinanza straniera o stabilivano all'estero la propria residenza, con ricadute anche sui figli i quali dovevano scegliere quale cittadinanza mantenere una volta maggiorenni (articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123). La legge 5 febbraio 1992, n. 91, all'articolo 26, ha abrogato entrambe le leggi.

Il termine temporale entro il quale la persona doveva esercitare l'opzione è stato prorogato per due volte; con l'articolo 1 della legge 22 dicembre 1994, n. 736, che ha disposto che il termine di due anni previsto dall'articolo 17 per la presentazione della dichiarazione per il riacquisto della cittadinanza italiana venisse prorogato fino al 15 agosto 1995 e successivamente fino al 31 dicembre 1997 dall'articolo 2, comma 195, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per la presentazione della dichiarazione per il riacquisto della cittadinanza italiana. Successivamente alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, non sono state attuate ulteriori proroghe per il riacquisto per la cittadinanza italiana. Considerando che nel 1997 gli strumenti di comunicazione per promuovere la possibilità di riacquisto della cittadinanza italiana erano meno efficienti di quelli attuali gran parte degli italiani all'estero non è riuscito ad avviare l'*iter* richiesto entro i termini di legge previsti.

L'aspirazione al riacquisto della cittadinanza italiana merita attenzione riguardando persone già cittadine italiane che potrebbero ottenerla attraverso la presentazione della dichiarazione, cittadinanza che possedevano e alla quale sono stati costretti a rinunciare a fronte, appunto, di disposizioni di legge. La questione riguarda anche coloro i quali nel periodo di vigenza del termine di cui al citato articolo 17 della legge n. 91 del 1992 non erano nelle condizioni di chiederla, pena la perdita della cittadinanza dello Stato di residenza. La riapertura temporanea del termine risponde anche al problema che riguarda i figli allora minorenni, ex cittadini italiani, che hanno perso la cittadinanza italiana senza mai esprimere una precisa volontà a seguito della naturalizzazione del padre.

Al fine di dare la possibilità ai numerosi cittadini all'estero che avrebbero titolo a riacquisire la cittadinanza italiana, il presente disegno di legge prevede, all'articolo 1, la riapertura per tre anni del termine per la presentazione della dichiarazione necessaria per avviare l'*iter* amministrativo per il suo ottenimento.

L'articolo 2, comma 1, del presente disegno di legge si propone invece di venire incontro al desiderio di molti discendenti di cittadini di origine italiana di riacquistare la cittadinanza a vita. È evidente l'interesse per la Nazione di riallacciare i legami con i nostri oriundi e di rifarne cittadini, ma questo deve avvenire nel rispetto delle reali motivazioni di chi richiede la cittadinanza e purché la stessa sia vissuta con pienezza, partecipazione e consapevolezza.

È noto ed innegabile, infatti, che, in diversi Paesi di storica emigrazione italiana, attualmente vi sia una « corsa » alla cittadinanza italiana che, se per alcuni nasce da una condivisione e da una riscoperta orgogliosa delle radici, per altri sta invece diventando una questione di convenienza - vera o presunta - slegata da un'italianità vissuta e sentita. Molti usano il passaporto italiano come chiave di facile ingresso in alcuni Paesi altrimenti difficilmente raggiungibili o per l'ingresso nell'Unione europea, ma senza passare per l'Italia o ritenere di dimorarvi, studiare o lavorare. Si sono formate, soprattutto in alcuni consolati del Sud America, delle liste d'attesa di dieci anni per le pratiche di riacquisto della cittadinanza; intanto è cresciuto il fenomeno della « vendita delle cittadinanze »: ci sono studi legali e agenzie che offrono pacchetti con tanto di biglietto salta turno, documentazione (anche falsa) e residenza fittizia per conquistare in breve la cittadinanza italiana.

Il Ministero dell'interno da anni segnala un incremento di casi di falsificazione o contraffazione di documenti e certificazioni di stato civile utilizzati nei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza per diritto di sangue ed ha raccomandato ai comuni una estrema cautela nell'acquisizione e nella valutazione di questi documenti, invitando l'ufficio di stato civile a verificare l'autenticità della documentazione prodotta, attraverso i nostri Consolati. Dai Consolati stessi troppo spesso si viene a sapere di cittadinanze concesse a persone nate all'estero che non sono in grado di dire una sola parola in italiano, che non parlano l'italiano da generazioni ed hanno sostanzialmente legami effimeri se non nulli con l'Italia. L'articolo 2 introduce quindi modifiche e integrazioni all'attuale condizione normativa sulla cittadinanza con la finalità di superare le criticità sopra descritte: in particolare il procedimento di « ricostruzione » della cittadinanza può prendere origine dall'ascendente nato o residente in Italia e cittadino di nascita fino al terzo grado; il richiedente dovrà altresì dimostrare di conoscere la lingua italiana a livello B1. Analogamente è richiesta la conoscenza della lingua italiana ed un anno di residenza in Italia per i discendenti di persone di origine italiana oltre il terzo grado: si tratta di una disposizione di sostanziale favore che armonizza il desiderio dei richiedenti e l'interesse dello Stato. All'articolo 2, comma 2, vengono inoltre rivisti e armonizzati i requisiti per l'acquisizione, riacquisizione o perdita della cittadinanza in seguito alla violazione di norme penali particolarmente gravi.

L'articolo 3 infine si limita a determinare l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Riapertura del termine per la presentazione della dichiarazione per il riacquisto della cittadinanza italiana)

1. Il termine per la presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, già prorogato dall'articolo 2, comma 195, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è riaperto per la durata di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di ricostruzione e acquisto della cittadinanza italiana)

1. Dopo l'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:

« Art. 17.1 - *I*. Il diritto alla cittadinanza italiana è riconosciuto ai soggetti che dimostrino di essere discendenti in linea retta fino al terzo grado di cittadini italiani, nati o residenti in Italia. Il soggetto richiedente deve soddisfare quanto previsto dall'articolo 9.1 per la conoscenza della lingua italiana.

2. Al fine di attestare la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, per il riconoscimento della cittadinanza con ascendente diretto oltre il terzo grado il soggetto interessato deve dimostrare di risiedere continuativamente in Italia da almeno un anno. L'istanza per il riconoscimento deve essere presentata presso il comune italiano di residenza. Il soggetto richiedente deve soddisfare quanto previsto dall'articolo 9.1 per la conoscenza della lingua italiana ».

2. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le ulteriori seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *I-bis*. Ai fini della cittadinanza, per i casi indicati dal comma 1, il soggetto richiedente deve soddisfare quanto previsto dall'articolo 9.1 relativamente alla conoscenza della lingua italiana »;

b) all'articolo 6 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *4-bis*. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei termini di preclusione e di sospensione anche per le istanze presentate per il riconoscimento della cittadinanza italiana »;

c) all'articolo 9.1, comma 1, le parole: « ai sensi degli articoli 5 e 9 » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi degli articoli 4, comma 1, 5 e 9 »;

d) all'articolo 10-*bis*, comma 1, le parole: « La cittadinanza italiana acquisita ai sensi degli articoli 4, comma 2, 5 e 9, è revocata » sono sostituite dalle seguenti: « La cittadinanza italiana acquisita ai sensi degli articoli 4, 5 e 9 è revocata ».

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.3.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 160 (pom.) del 30/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MARTEDÌ 30 GENNAIO 2024

160ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Prisco.

La seduta inizia alle ore 16,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(996) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1º maggio 2023, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, riferisce sul decreto-legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo, avanzata dal relatore, pubblicata in allegato.

IN SEDE REDIGENTE

(98) GIACOBBE e Francesca LA MARCA. - Disposizioni in materia di riapertura del termine per il riacquisto della cittadinanza italiana

(295) Francesca LA MARCA. - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di riacquisto della cittadinanza da parte delle donne che l'hanno perduta a seguito del matrimonio con uno straniero e dei loro discendenti

(752) MENIA. - Disposizioni per la riapertura del termine per il riacquisto della cittadinanza italiana, nonché modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di ricostruzione e acquisto della stessa

(919) Francesca LA MARCA. - Disposizioni in materia di riapertura del termine per il riacquisto della cittadinanza italiana

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 295 e 919, congiunzione con la discussione congiunta dei disegni di legge n. 98 e 752, e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta pomeridiana del 24 gennaio.

Il presidente **BALBONI** (FdI), relatore, illustra il disegno di legge n. 98, presentato dal senatore Giacobbe, che si compone di un unico articolo, nel quale si prevede la riapertura - per un periodo di due anni - dei termini per il riacquisto della cittadinanza italiana, ai sensi dell'articolo 17, comma 1,

della legge n. 91 del 1992.

Riferisce quindi sul disegno di legge n. 752, d'iniziativa del senatore Menia, che all'articolo 1 dispone la riapertura per tre anni dei termini per la presentazione della dichiarazione volta a ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana da parte di coloro che l'hanno persa per naturalizzazione. L'articolo 2, inoltre, introduce alcune modifiche e integrazioni alla legge n. 91 del 1992, in materia di ricostruzione e acquisto della cittadinanza italiana. In primo luogo, si stabilisce che il diritto alla cittadinanza è riconosciuto ai soggetti che dimostrino di essere discendenti in linea retta fino al terzo grado di cittadini italiani, nati o residenti in Italia e di conoscere la lingua italiana a livello B1. Per i discendenti di persone di origine italiana oltre il terzo grado è richiesta anche la residenza continuativa in Italia da almeno un anno. Vengono apportate, inoltre, ulteriori modifiche che riguardano i requisiti di conoscenza della lingua italiana per l'acquisizione della cittadinanza, nonché la preclusione, la sospensione e la revoca del riconoscimento della cittadinanza a seguito di violazioni di norme penali particolarmente gravi.

Rilevata la stretta connessione esistente tra il contenuto delle proposte appena illustrate e quello dei disegni di legge n. 295 e 919, già all'esame della Commissione, propone che siano trattati congiuntamente.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(119) Elisa PIRRO. - Disposizioni in materia di guardie private giurate

(902) BALBONI e altri. - Modifica all'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante l'istituzione dell'albo nazionale delle guardie particolari giurate

(Discussione congiunta e rinvio)

Il senatore [DELLA PORTA](#) (*Fdl*), relatore, illustra il disegno di legge n. 119, a firma della senatrice Pirro, che reca, all'articolo 1, modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931.

In particolare, il comma 1, lettera *a*), sostituisce interamente l'articolo 133 del testo unico, prevedendo che gli enti pubblici, gli altri enti collettivi e i privati possano destinare guardie particolari alla vigilanza o custodia delle loro proprietà mobiliari o immobiliari. Le guardie particolari giurate addette ai predetti servizi di vigilanza o custodia, nell'esercizio della loro attività, rivestono la qualifica di persona incaricata di un pubblico servizio. Qualora le guardie particolari giurate siano comandate presso enti pubblici o richieste dall'autorità di pubblica sicurezza per specifiche attività di accertamento e repressione dei reati commessi sui beni affidati alla loro sorveglianza, rivestono la qualifica di pubblici ufficiali e operano in qualità di agenti ausiliari di pubblica sicurezza.

Il comma 1, lettera *b*), modifica l'articolo 138 del testo unico, prevedendo l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, dell'albo nazionale delle guardie particolari giurate, che è suddiviso in due sezioni. La prima sezione dell'albo contiene l'elenco delle aspiranti guardie particolari giurate; la seconda sezione dell'albo contiene l'elenco delle guardie particolari giurate in possesso del decreto di nomina del prefetto. Sono poi indicati i requisiti di cui le guardie giurate devono essere in possesso. L'individuazione dei requisiti minimi professionali e di formazione delle guardie particolari giurate è rimessa ad un decreto del Ministro dell'interno.

L'articolo 1, comma 2, dispone che, con un ulteriore decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi - sentite le associazioni di categoria - entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, siano disciplinate le modalità di istituzione dell'albo delle guardie giurate, nonché le modalità relative all'iscrizione e alla cancellazione dall'albo.

L'articolo 2 reca modifiche al decreto legislativo n. 67 del 2011, al fine di riconoscere alle guardie giurate il diritto al pensionamento anticipato, in quanto soggetti impiegati in mansioni particolarmente faticose e pesanti.

L'articolo 3 reca il divieto di adibire operatori di portierato logistico a servizi di vigilanza, comminando le relative pene pecuniarie in caso di trasgressione.

L'articolo 4 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli articoli 1 e 2 del disegno di legge.

Riferisce poi sul disegno di legge n. 902, a prima firma del senatore Balboni, che reca, all'articolo 1, modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931. In particolare, il comma 1 modifica l'articolo 138 del testo unico, prevedendo l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, dell'albo nazionale delle guardie particolari giurate, che è suddiviso in due sezioni. La prima sezione dell'albo contiene l'elenco delle aspiranti guardie particolari giurate in possesso dei requisiti previsti dalla legge; la seconda sezione dell'albo contiene l'elenco delle guardie particolari giurate già in possesso del decreto di nomina del prefetto. Sono poi indicati i requisiti di cui le guardie giurate devono essere in possesso. L'individuazione dei requisiti minimi professionali e di formazione delle guardie particolari giurate è rimessa ad un decreto del Ministro dell'interno da adottarsi sentita la Conferenza Stato-Regioni. Il medesimo decreto deve prevedere uno specifico addestramento aggiuntivo obbligatorio per le guardie particolari giurate impiegate nei servizi di trasporto, di vigilanza e di scorta del contante o di altri beni o titoli di valore.

Il comma 2 rinvia ad un ulteriore decreto del Ministro dell'interno da adottarsi - sentite le associazioni di categoria - entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la disciplina sull'istituzione dell'albo delle guardie giurate, nonché per la determinazione delle modalità relative all'iscrizione e alla cancellazione dall'albo.

L'articolo 2 reca il divieto di adibire operatori di portierato logistico a servizi di vigilanza, comminando le relative pene pecuniarie in caso di trasgressione.

L'articolo 3 reca modifiche al decreto legislativo n. 67 del 2011, al fine di riconoscere alle guardie giurate il diritto al pensionamento anticipato, in quanto soggetti impiegati in mansioni particolarmente faticose e pesanti.

L'articolo 4 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo 1 del disegno di legge. In conclusione, stante la stretta connessione dell'oggetto dei due disegni di legge, propone che essi vengano esaminati congiuntamente.

La Commissione conviene.

La senatrice [PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*) preannuncia la presentazione di un disegno di legge del proprio gruppo afferente alla medesima tematica.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che in Ufficio di Presidenza si deciderà sulla organizzazione dei tempi per la discussione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(370) Daisy PIROVANO e altri. - Istituzione dell'Osservatorio nazionale per il sostegno e il supporto psicologico del personale delle Forze di polizia

(Discussione e rinvio)

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*), in qualità di relatore in sostituzione del senatore Occhiuto, illustra il disegno di legge in titolo, a prima firma della senatrice Pirovano, che provvede a istituire l'Osservatorio nazionale per il sostegno e il supporto psicologico del personale delle Forze di polizia. Il provvedimento si compone di sei articoli.

L'articolo 1, al fine di prevenire fenomeni di suicidio e di disagio del personale delle Forze di polizia, prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del predetto Osservatorio, composto da esperti di comprovata esperienza nei settori medico, psicologico, comportamentale, lavorativo e sociologico. Precisa, inoltre, che la partecipazione alle attività dell'Osservatorio è svolta in forma gratuita.

L'articolo 2 definisce i compiti dell'Osservatorio, ovvero: monitorare e raccogliere in modo sistematico tutti i dati relativi ai suicidi, ai tentativi di suicidio e alle situazioni di disagio che interessano il personale delle Forze di polizia; svolgere analisi e interviste, nonché elaborare i dati al fine di individuare i necessari miglioramenti della qualità delle attività lavorative del medesimo personale; elaborare programmi obbligatori di formazione per il personale, al fine di dotare il medesimo di strumenti adeguati per affrontare e gestire le situazioni di criticità e di disagio; elaborare programmi di sostegno per il personale, anche attraverso l'implementazione della metodologia del supporto tra pari; promuovere studi e ricerche relativi ai temi di sua competenza.

L'articolo 3 prevede che l'Osservatorio presenti, con cadenza annuale, una relazione alle Camere sulle

attività svolte.

L'articolo 4 dispone che, entro il termine di sei mesi dalla data di prima presentazione della relazione annuale, la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, la Guardia di finanza e il Corpo di polizia penitenziaria attivino, per i rispettivi operatori, specifici programmi obbligatori di formazione e programmi di sostegno, anche attraverso la metodologia del supporto tra pari, tenendo conto dei programmi elaborati dall'Osservatorio.

L'articolo 5 demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione dei criteri e delle modalità per l'istituzione dell'Osservatorio, nonché dei contenuti dei programmi di formazione e sostegno previsti dall'articolo 4.

L'articolo 6, infine, reca una clausola di invarianza finanziaria.

La senatrice [PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*) precisa che la proposta in esame, già presentata nella scorsa legislatura dalla senatrice Saponara, affronta un tema particolarmente complesso, che va progressivamente aggravandosi. Oltre a costituire l'Osservatorio, è necessario modificare le procedure da adottare quando gli agenti di polizia intendano comunicare una situazione di disagio, per superare reticenze giustificate dal timore di conseguenze a livello professionale.

Considerato che si tratta di un tema di interesse comune e trasversale, auspica che sia possibile avviare presto la discussione, con il contributo di tutte le forze politiche.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che in Ufficio di Presidenza si deciderà sulla organizzazione dei tempi per la discussione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(154) ZANETTIN. - Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura da parte dei magistrati

(Parere alla 2ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*), relatore, illustra il disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo (pubblicato in allegato).

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) formula serie perplessità di ordine costituzionale, ricordando che la Costituzione, al quarto comma dell'articolo 104, fa espresso riferimento alla elezione dei componenti del CSM. Pertanto, la previsione del sorteggio quale modalità di individuazione dei candidati all'elezione dei componenti togati appare in contrasto con tale disposizione.

Qualora la proposta di parere restasse invariata, a nome del Gruppo anticipa un voto contrario non solo per ragioni politiche, ma anche sulla base di valutazioni di legittimità costituzionale.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*), nel ricordare di essersi occupato di questo argomento nella scorsa legislatura presso la Commissione giustizia della Camera dei deputati, anticipa l'intenzione di far pervenire al Presidente elementi integrativi volti a migliorare la proposta di parere testé avvenuta.

Il [PRESIDENTE](#) invita i senatori Giorgis e Cataldi a presentare i propri suggerimenti correttivi orientativamente entro la prossima settimana, in modo da poter esaminare con attenzione i rilievi proposti e valutare la possibilità di recepirli, riformulando eventualmente la proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 787 (ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO IN UN COMUNE SITUATO IN UNA REGIONE DIVERSA DA QUELLA DI RESIDENZA)

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) sollecita l'incardinamento del disegno di legge n. 787 ("Esercizio del diritto di voto in un Comune situato in una Regione diversa da quella di residenza").

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) si associa alla richiesta del senatore Giorgis, ricordando che il disegno di legge è già stato approvato dalla Camera dei deputati. Se ci fosse la volontà politica, si potrebbe approvarlo rapidamente in modo definitivo, per consentire al Governo di attuare la relativa delega in tempo utile in vista delle prossime elezioni europee.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che il tema è all'attenzione della Commissione e sarà affrontato nella seduta già convocata per le ore 20 o comunque al termine dei lavori dell'Assemblea.

La seduta termina alle ore 16,35.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 996**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e preso atto che:

- il decreto-legge in conversione, come risultante dalle modifiche apportate presso l'altro ramo del Parlamento, risulta composto da 36 articoli, suddivisi in tre Capi; in particolare, il Capo I, composto dagli articoli da 1 a 14-*quater*, reca misure in materia di energia; il Capo II, composto dagli articoli da 14-*quinquies* a 18-*bis*, reca misure in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 e dagli eventi sismici del 9 marzo 2023; il Capo III, composto dagli articoli da 19 a 21, detta le disposizioni finanziarie e finali; rilevato, altresì, che:

- in merito alla sussistenza dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza, questi sono individuati nell'esigenza di: introdurre misure per ridurre la dipendenza energetica e promuovere la decarbonizzazione; introdurre misure strutturali e di semplificazione in materia energetica per la sicurezza e per lo sviluppo dell'energia rinnovabile; introdurre disposizioni in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 154**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

- l'articolo 1 interviene sul sistema elettorale dei 20 componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dai magistrati, modificando il comma 2 dell'articolo 23 della legge n. 195 del 1958, al fine di ridisegnare il collegio dei magistrati con funzioni giudicanti di merito e di quelli destinati all'ufficio del massimario della Corte di cassazione e sopprimere altresì la possibilità di collegamenti fra singoli magistrati o gruppi di magistrati;

- l'articolo 2 modifica il comma 1-*bis* dell'articolo 24 della legge n. 195 del 1958, che disciplina l'elettorato attivo, sopprimendo la possibilità di apparentamenti tra magistrati e gruppi di magistrati;

- l'articolo 3 apporta modifiche all'articolo 25 della legge n. 195 del 1958, in materia di convocazione delle elezioni, costituzione degli uffici elettorali e verifica delle candidature, introducendo il sorteggio quale modalità di individuazione dei candidati all'elezione dei componenti togati;

- l'articolo 4 interviene sulla disciplina dello scrutinio e dell'assegnazione dei seggi di cui all'articolo 27 della legge n. 195 del 1958, prevedendo l'attribuzione dei seggi sulla base del maggior numero di voti validamente espressi nei singoli collegi e introducendo un meccanismo per l'elezione dei migliori terzi tra i magistrati con funzioni requirenti e quelli con funzioni di merito;

- l'articolo 5 modifica la vigente disciplina sulla sostituzione dei componenti eletti dai magistrati, sopprimendo, conseguentemente all'introduzione del nuovo meccanismo elettorale, il riferimento ai collegamenti fra magistrati o gruppi di magistrati, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.